



# Il Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR)

La Dovuta Diligenza (*Due Diligence*)  
nel settore forestale



Per **legno di provenienza illegale** si intende quello ottenuto **violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione/raccolta.**

Ai sensi del Regolamento EUTR la «**legislazione applicabile**» è quella in vigore nel Paese di produzione del legno o prodotti derivati per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
- i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
- il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname,
- la legislazione in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.



Soprattutto in un'ottica di globalizzazione, il legno illegale ha sempre effetti negativi sulle risorse forestali disponibili, sulle popolazioni locali e sui principi di gestione sostenibile, determinando i seguenti **impatti** a carico di alcuni singoli soggetti/Istituzioni o per l'intera collettività:

- **economici** (sottrazione di proventi e introiti legittimi),
- **ambientali** (deforestazione, riduzione o scomparsa della biodiversità, cambiamenti climatici),
- **sociali** (conflitti sull'uso delle terre, perdita di autonomia delle comunità locali).



Alcuni dati del fenomeno:

---

Fino all'80% del legname raccolto nelle foreste di alcune aree tropicali è illegale e/o tagliato senza permessi regolari.

Circa il 20% del legname immesso nell'Unione Europea è di origine illegale (*fonte: Parlamento Europeo, 2010*)

Il 15% del legname a destinazione energetica importato nell'Unione Europea, prevalentemente da Russia, Indonesia e Cina, ha provenienza illegale (*fonte: WWF, 2006*).

---

**Dal 2009 l'Italia è  
il principale importatore di legname in Europa  
e il quarto al Mondo!**





Sin dal 2003 in UE è stato attivato un percorso per contrastare il mercato del legno illegale proponendo o emanando:

- il **Piano di Azione FLEGT** (acronimo di *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* cioè l'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore forestale)
- il **Regolamento UE n. 2173/2005** del Consiglio d'Europa per le licenze **FLEGT** (documenti verificabili e non falsificabili che attestano la conformità di una partita di legname alle prescrizioni normative vigenti nel Paese d'origine)
- **Accordi Volontari di Partenariato** (*Voluntary Partnership Agreement - VPA*) per la definizione di licenze FLEGT di esportazione. A norma del suddetto Regolamento, i Paesi firmatari di un VPA possono esportare nel territorio UE soltanto partite di legno e prodotti da esso derivati muniti di licenza FLEGT.

Per approfondimenti su FLEGT e VPA vedi anche: <http://www.euflegt.efi.int/vpa>



A ciò si aggiunge

Il **Regolamento UE n. 995/2010 - EU Timber Regulation (EUTR)** o «**Regolamento Legno**» o «**Regolamento sulla Dovuta Diligenza**», un provvedimento specifico per contrastare l'immissione di legno o prodotti da esso derivati di origine illegale all'interno della UE.

Tale Regolamento obbliga i **soggetti economici che immettono per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati** ad adottare un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)** basato sull'applicazione di una serie di misure finalizzate all'analisi e valutazione della legalità dei prodotti commercializzati.

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede inoltre di dover **assicurare la tracciabilità** dei flussi commerciali delle merci considerate.



In sintesi, il Regolamento EUTR impone tre **obblighi principali**:

- Vieta l'immissione nel mercato UE di legno (e prodotti da esso derivati) raccolto illegalmente;
- Richiede agli operatori che immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati nel mercato UE di esercitare la Dovuta Diligenza (*Due Diligence*);
- Ai fini della tracciabilità, prevede che operatori e commercianti tengano un registro dei loro fornitori e clienti (ad esclusione dei consumatori finali privati).





Dalla sua data di emissione (ottobre 2010) il **Regolamento EUTR** mira a “combattere il taglio illegale e il commercio collegato a tale attività” ed è diventato **obbligatorio per tutti gli operatori UE** a partire dal **3 marzo 2013**.

Il Regolamento interessa il legno o prodotti da esso derivati **indipendentemente dalla loro origine extra o intra UE**.





I prodotti ai quali si applica il Regolamento EUTR sono riportati nel suo allegato e classificati in base al Regolamento (CEE) n. 2658/87 (sui codici TARIC, nomenclatura combinata, tariffa doganale comune e tariffa integrata delle Comunità europee).

**In pratica il Regolamento EUTR riguarda pressoché tutti i materiali e prodotti legnosi.**

Sono al momento esclusi solo:

- la carta stampata,
- i prodotti che hanno completato il loro ciclo di vita e che sono destinati al riciclo o recupero energetico altrimenti smaltiti come rifiuti (ad es.: legno e carta da macero),
- bambù, *rattan* e prodotti derivati,
- il materiale da imballaggio usato di fatto per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto (ad esclusione degli imballaggi commercializzati privi del contenuto),
- in generale, tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato,
- i prodotti provvisti di licenze FLEGT o CITES,
- ogni altro prodotto non incluso all'Allegato I del Regolamento CEE 2658/87.



**Il CODICE TARIC è un codice numerico che serve ad identificare in modo univoco e condiviso un determinato prodotto.**

Una specifica Convenzione internazionale ha introdotto un sistema armonizzato di codifica e designazione delle merci. Esso è strutturato in 21 sezioni merceologiche, ripartite in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci differenti in funzione di uno specifico prodotto; queste ultime identificano con maggior dettaglio il prodotto tramite un ulteriore codice a 6 cifre.

Tutti i prodotti legnosi rientrano nella Sezione IX, capitolo 4400 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO.

Ad esempio, la categoria merceologica «tronchi di pioppo» viene identificata come 4403 9700 00.



Esempi di prodotti soggetti al Regolamento EUTR con relativi codici TARIC





I prodotti provvisti di licenza FLEGT o di certificato CITES sono considerati automaticamente conformi all'EUTR

CITES (o Convenzione di Washington) è l'acronimo di *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* - Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via di estinzione.

Un certificato CITES è una vera e propria licenza internazionale per commercializzare, detenere, trasportare e lavorare specie (e prodotti ottenuti) che fanno parte degli elenchi della Convenzione.

COMUNITÀ EUROPEA

3	1. Esportatore/Riesportatore	<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.
	3. Importatore	2. Ultimo giorno di validità:		
		Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione		
	4. Paese di (ri)esportazione		5. Paese di importazione	
6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A		7. Autorità emittente		
4	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		9. Massa netta (kg)	10. Quantità
	11. Appendice CITES		12. Allegato CE	13. Origine
	14. Scopo		15. Paese di origine	
	16. N. licenza		17. Data di rilascio	
	18. Paese di ultima riesportazione		19. N. di certificato	
	20. Data di rilascio		21. Nome scientifico della specie	
	22. Nome comune della specie		23. Annotazioni particolari	
	La presente licenza/il presente certificato è valido soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)			
	24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità di rilascio <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione		25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale:	
	26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:	
27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ufficiale:		
Quantità (massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata)	Numero di animali deceduti durante il trasporto	Documento doganale Tipo: Numero: Data:		

(\*) Nel caso di una licenza di importazione di esemplari appartenenti a specie sotto gli annessi I e II della CITES, la presente copia può essere venduta e rimborsata al fine della prevenzione di frodi e di falsificazioni.

Per approfondimenti sulla Convenzione e il certificato CITES vedi anche: <https://www.cites.org/>